



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA N. 125 DEL 29 DICEMBRE 2014

### OGGETTO:

**CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 74 D.LGS 26/03/2001 N. 151 -  
ISTANZE PRESENTATE MESE DI DICEMBRE 2014**

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Visti:

- l'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 (già art. 66, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 448), che prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242, che definisce le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente;
- il decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale il 15/07/1999 n. 306 con il quale è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione del beneficio;
- l'art. 50 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- il D.P.C.M. 21/07/1999, n. 305 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109" e successive modifiche;
- il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno di maternità a norma dell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, già art. 49 della legge 488/99 e art. 66 della legge 448/98;
- l'art 2, comma 2 del D.M. n. 337 del 25.05.2001 che estende la concessione dell'assegno di maternità anche alle donne cittadine comunitarie residenti nel territorio dello Stato o in

possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189;

- o la Circolare emanata dall'INPS, n. 35 del 9/03/2010, con la quale comunica che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 del 2007, la suindicata "carta di soggiorno" di cui art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", rilasciato a tempo indeterminato;
- o il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento, per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20/02/2013 che stabilisce in € 334,53, se spettante per intero, l'importo dell'assegno mensile di maternità per l'anno 2013, per le domande relative al medesimo anno, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti con indicatore della situazione economica pari ad € 34.873,24;
- o la circolare INPS n. 29 del 27/02/2014 avente ad oggetto "Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici" con la quale si comunica che, a seguito dell'incremento ISTAT di 1,1 reso noto dal Dipartimento delle politiche per la famiglia con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 22/02/2014, l'assegno di maternità concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS per l'anno 2014 è pari a € 338,21 per cinque mensilità e quindi a complessivi € 1.691,05;
- o l'art. 66 della Legge n. 448/98 e s.m.i. comma 3, che testualmente recita: "qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale";

- Viste le istanze intese ad ottenere la concessione del beneficio dell'assegno di maternità, per l'anno 2014, previsto dalla succitata normativa pervenute al protocollo comunale rispettivamente:

- 1) prot. 0017946 del 11.12.2014;
- 2) prot. 0018797 del 29.12.2014;

- Preso atto dell'istruttoria condotta sulla base delle dichiarazioni sostitutive uniche delle situazioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, allegata all'istanza summenzionata, dalla quali risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. n. 221/99 e successive modifiche, rientra all'interno della "soglia del diritto" stabilito dalle vigenti norme;

- Verificato che nella domanda prot. 0017946 è stato dichiarato, tra l'altro, di essere beneficiaria di un trattamento previdenziale inferiore a quello previsto dall'art. 66 della Legge n. 448/98 e s.m.i., per un importo pari ad € 527,00 mensili erogato dall'Inps;

- Accertato che con comunicazione pubblica nella G.U. n. 42 del 20/02/2014 sono stati rivalutati per l'anno 2014 gli importi degli assegni mensili di maternità per un totale mensile pari ad € 338,21 e pertanto la cifra dichiarata risulta superiore;

- Verificato, quindi, che in capo al richiedente l'assegno in parola prot. n. 0017946, NON sussistono i requisiti economici per ottenere il richiesto beneficio, mentre sussistono i requisiti famigliari ed economici in capo al richiedente l'assegno prot. n. 0018797;

- Vista la distinta n. 201400300100, elaborata in data 29/12/2014, dalla quale risulta il nominativo e l'importo spettanti nella misura a fianco di ciascuno indicati, alla cui erogazione provvederà l'INPS;

- Ritenuto, pertanto, di poter concedere, per l'anno 2014, l'assegno de quo ai soggetti di cui all'allegata distinta;

- Tenuto conto della natura assistenziale del presente beneficio, destinato a persone fisiche, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 art. 26, si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it) esclusivamente del presente atto omettendo gli allegati così come previsto dal 4° comma del sopracitato articolo;

- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e la Legge Regionale 23/12/2000 n. 30;

- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla Persona;

Tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) Di concedere, ai sensi della normativa in premessa citata, a favore del soggetto beneficiario elencato nella distinta n. 201400300100, elaborata in data 29/12/2014, che si approva e si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, l'assegno di maternità per ogni figlio nato nell'anno 2014 nell'importo a fianco di ciascuno indicato.

2) Di non concedere, per le motivazioni riportate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al richiedente prot. n. 0017946 del 11.12.2014.

2) Di dare atto che per motivi di riservatezza (legge di tutela della privacy e dei dati personali L. 196/2003) i dati dei beneficiari vengono omessi nel presente atto ma saranno comunicati all'Inps di Torino – Collegno.

3) Di trasmettere, per via telematica, all'I.N.P.S. di Torino-Collegno tutti gli elementi necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno de quo.

4) Di comunicare il presente provvedimento ai beneficiari richiamando l'attenzione degli stessi sull'obbligo di informare tempestivamente l'ente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare ovvero il venir meno del requisito relativo al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE).

5) Di dare atto, conseguentemente, che il venir meno dei requisiti previsti dalla vigente norma determinerà la revoca del beneficio.

6) Di provvedere contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web [www.comune.bardonecchia.it](http://www.comune.bardonecchia.it), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Il Responsabile del Servizio  
CRISTINA NARCISO**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_

Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Albo**